SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 184**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1996.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del ruolo speciale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro.

96A5019

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 411.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: «citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994» e all'articolo 4, comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 594/1991» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994.».

Art. 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

«*3.* La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Per le modalità di cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella *B* relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, nonché per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996.».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*5.* Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.».

Art. 3.

1. Al comma 8, lettera *i)*, dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le diposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea;».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*1.* I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati

esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis)*, devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive.».

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e), f)* e *h)*, 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 13 agosto 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0441

DECRETO-LEGGE 5 agosto 1996, n. 412.

Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia di assistenza e l'avvio di misure atte a favorire il graduale rimpatrio degli sfollati della ex Jugoslavia, accolti in Italia ai sensi del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

Considerato che l'evolversi della situazione nei territori della ex Jugoslavia ha determinato il sorgere di ulteriori esigenze, anche in relazione agli accordi internazionali ed europei per il rimpatrio dei profughi, esigenze che si protrarranno oltre l'anno in corso ed a cui non è possibile far fronte con gli attuali finanziamenti;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire gli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore delle popolazioni del Ruanda;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la prosecuzione, per un triennio, dell'attività della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354, necessaria per ampliare le ricerche e le rilevazioni finora svolte a formulare ulteriori proposte operative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la solidarietà sociale e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli stessi, quelli che possano favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio da attuarsi anche nei territori della ex Jugoslavia.

3. Gli interventi straordinari di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, possono essere realizzati anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Interventi in favore dei profughi ruandesi

1. Per il finanziamento degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore dei minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma umanitario di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per l'anno 1996.

Art. 3.

Proroga delle funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione

1. Le funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un triennio.

2. Il relativo onere è quantificato in lire cinquecento milioni annui.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, complessivamente pari a lire 30.500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Le disponibilità residue esistenti sul suddetto capitolo alla fine dell'esercizio 1994 possono essere tenute in esercizio sino al 31 dicembre 1996.

3. Per assicurare il completamento dell'attività di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale di apposita associazione umanitaria, nel limite di spesa di lire 400 milioni posta a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 2, da rimborsare alla predetta associazione, al termine delle attività svolte, sulla base di apposita relazione.

4. La disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 15 agosto 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0442

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «procuratori legali».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Sandra Pecoraro, nata a Reinbek (RFG) il 18 aprile 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt», rilasciatole il 28 marzo 1994 dal Ministero della Giustizia dello Stato di Baviera, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione legale;

Ritenuto che per l'esercizio in Italia di una tale professione occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 aprile 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena sopra indicata;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra citato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Pecoraro Sandra, nata a Reinbek (RFG) il 18 aprile 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «rechtsanwalt» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «procuratori legali».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense e diritto e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, indicate sopra. A questo secondo esame potrà accedervi solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 26 luglio 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A5068

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1996.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in o su vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e, in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i)* e 7, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle qualità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visti i decreti del Ministro della sanità, concernenti nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin, Diazinone e Metidation;

Visti i decreti ministeriali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, emanati nel periodo 30 giugno 1995-maggio 1996;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle citate ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

1. Sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata e integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996.

2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata e integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dal decreto ministeriale 12 agosto 1995.

Art. 2.

Disposizioni in vigore

1. Permangono in vigore tutte le altre disposizioni non modificate dal presente decreto, di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e ai decreti ministeriali 9 agosto 1995 e 12 agosto 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 245

Allegato 1
(integra e modifica l'all. 1 dell'O.M. 18.7.90)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
<u>SOSTANZE ATTIVE NUOVE</u>			
ABAMECTINA (insetticida-acaricida)	Pere .... Pomodori	0,01 0,01	Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero della Avermectina B1a
CLETODIM (diserbante)	Pomodori .... Semi di soia .... Barbabietole da zucchero e da foraggio	0,2 1 0,2	Somma di cletodim, cletodim solfossido e cletodim solfone espressa come cletodim
DIFENOCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere .... Banane .... Barbabietole da zucchero (radici)	0,5 0,1 0,2	
METOSULAM (diserbante)	Frumento, orso, riso, avena, segale	0,1	
SULCOTRIONE (diserbante)	Mais (granella) .... (foraggio)	0,05 0,2	Somma di sulcotrione e del suo metabolita CMBA (Acido 2-cloro-metilsulfonil benzoico) espressa come sulcotrione
TEBUFENOZIDE (insetticida)	Mele, pere, uve .... Vino	0,5 0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
TETRACONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve	0,5	
	Pesche	0,2	
	Zucchine, cetrioli, carciofi	0,2	
	Meloni	0,05	
	Frumento	0,05	
	Orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA' AUTORIZZATE (le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 e successivi aggiornamenti; i valori di residuo sottolineati sono attuazione di disposizioni comunitarie).			
ACIDO GIBERELLICO (fitoregolatore)	Agrumi, ciliege, uve	0,2	
	Pomacee, fragole	2	
	Pomodori, melanzane, zucchine, lattughe, spinaci, sedani	0,2	
	Carciofi	2	
	Patate	2	
BACILLUS THURINGIENSIS (insetticida)			Esente dall'indicazione
DIAZINONE (insetticida)	Frutta a guscio	0,05	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Cereali	0,05	
	Patate	0,2	
	Semi di girasole	0,5	
	Barbabietola da zucchero	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
DIMETOMORF (fungicida)	Uve	0,5	Somma degli isomeri E e Z espressa come dimetomorf
	Pomodori	0,1	
	Meloni	0,02	
	Patate	0,02	
METIDATION (insetticida)	Agrumi	2	
	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee	0,3	
	Drupacee (escluse le ciliegie)	0,2	
	Uve	0,5	
	Olive	1	
	Ciliegie	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Cipolle, scalogni, porri	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di colza	0,05	
	Semi di cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,05	
	Luppolo	3	
	Cereali	0,02	
PENDIMETALIN (diserbante)	Carote, agli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, mais, cavoli, fagioli, piselli, ceci, favino, asparagi, finocchi, carciofi	0,05	
	Semi di girasole, soia e arachide	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, segale, mais, riso	0,05	
	Tabacco	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Albicocche	0,2	
	Pesche, mele, pere	0,1	
	Uve	1	
	Frumento, orzo	0,05	
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Carote, cavoli	0,5	
	Agli, cipolle	0,01	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, lattughe, radicchi	1	
	Cocomeri, fagioli, fagiolini	0,1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,5	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
	Frumento	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
VINCLOZOLIN (fungicida)	Pomacee	1	Somma di vinclozolin e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina espressa come vinclozolin
	Albicocche, pesche	2	
	Ciliegie	0,5	
	Uve, fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	5	
	Actinidie	5	
	Prugne ,ribes a grappoli	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi a bulbo, cucurbitacee ...	1	
	Solanacee	3	
	Cavoli cinesi, witloof, fagiolini, piselli (con baccello)	2	
	Lattughe e simili	5	
	Fagioli (senza baccello)	1,5	
	Carote, rafani, ravanelli, rutabaga, piselli (senza baccello), sedani	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Fagioli da granella	1,5	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di colza	1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	40	
	Cereali	0,05	

Allegato 2
(integra e modifica l'all. 3 dell'O M. 18.7.90)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
SOSTANZE ATTIVE NUOVE						
ABAMECTINA (insetticida-acaricida)	Pero	14				
	Pomodoro	7				
	Gerbera, rosa , crisantemo	--				
CLETODIM (diserbante)	Pomodoro	30				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Soia	60				
	Barbabietola da zucchero e da foraggio	60				
DIFENOCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero	14				
	Barbabietola da zucchero	21				
METOSULAM (diserbante)	Frumento, orzo, riso, segale, avena	70				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
SULCOTRIONE (diserbante)	Mais	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
TEBUFENOZIDE (insetticida)	Melo, pero	14			Vivai di forestali	
	Vite	30				
	Ornamentali					

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TETRACONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite	14				
	Zucchino, cetriolo, melone, carciofo	7				
	Frumento, orzo	35				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Rosa, gladiolo, dieffenbachia, ficus, quercia, ippocastano	--				
VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA' AUTORIZZATE (le seguenti voci sostiuiscono le corrispondenti riportate in allegato 3 delle Oridnanze Ministeriali 18 luglio 1990 e successivi aggiornamenti)						
ACIDO GIBBERELLICO	Agrumi, melo, pero, ciliegio, vite, fragola..............................	20				
	Pomodoro, melanzana, zucchino, lattuga, spinacio, sedano, carciofo	20				
	Patata	20				
	Floreali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Kurstaki (insetticida)	Agrumi, castagno, pomacee, drupacee, vite, fragola, actinidia, olivo	3			Vivai Tappeti erbosi	
	Bietola rossa, ravanello, rapa, solanacee, cucurbitacee, cavoli, ortaggi a foglia, erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro	3				
	Ravizzone, colza, soia, girasole, cotone	3				
	Patata	3				
	Mais	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Tenebrionis (insetticida)	Pomodoro, melanzana, menta, asparago, patata	3				
	Pioppo, salice, olmo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DIAZINONE (insetticida)	Agrumi, melo, pero, drupacee, melograno, nocciolo, olivo	15				Applicazione alla coltura ed al terreno
	Carota (*)	--				(*) Trattamento al terreno destinato alla coltura
	Girasole	15				
	Patata (*)	--				
	Mais (*)	--				
	Barbabietola da zucchero	15				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				
DIMETOMORF (fungicida)	Vite	10				
	Pomodoro, melone	7				
	Patata	7				
	Garofano, gerbera	--				
METIDATION (insetticida)	Agrumi	60				(*) Trattamenti invernali ed in pre-fioritura
	Pomacee, drupacee	-- (*)				
	Vite	20				
	Olivo	100				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PENDIMETALIN (diserbante)	Carota , fagiolo, asparago, carciofo	60				Applicazionie in pre- o post-emergenza delle infestanti Su tabacco anche impiego come antigermogliante
	Aglio, cipolla , pomodoro, peperone, melanzana, finocchio	75				
	Cavoli	100				
	Pisello, favino, cece	--				
	Arachide, girasole, soia	--				
	Patata	--				
	Frumento, orzo, segale, mais, riso	90				
	Tabacco	--				
	Ornamentali e pioppo	--				
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Albicocche, pesche, pere	15			Concia delle sementi di frumento, orzo, segale ed avena	
	Mele	30				
	Vite	50				
	Frumento, orzo	50				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Carote, aglio(*), cipolla(*)	--			Concia delle sementi, tuberi e rizomi delle colture ammesse Campi da golf	Applicazione alla coltura e al terreno (*) Trattamento al terreno destinato alla coltura
	Pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, lattuga, radicchio	30				
	Zucchino	45				
	Zucca(*)	--				
	Cocomero	60				
	Cavoli	15				
	Patata	--				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Frumento	--				
	Floreali, ornamentali	--				
VINCLOZOLIN (fungicida)	Vite	21	Actinidia	60		Divieto di impiego in serra e sotto tunnel
	Actinidia	10				
	Cipolla, aglio	21				
	Fagiolo, fagiolino	10				

96A5029

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Vista la delibera del 27 gennaio 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 32 e 33 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Si approvano le modifiche riguardanti gli articoli 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 32 e 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 4.

Scopo

1. La Fondazione, nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio della provincia di Macerata ed a quello nel quale ha operato la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte *e cultura* e della sanità, nonché *della promozione dello sviluppo economico e sociale*; mantiene, infine, le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee.

2. *La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.*

3. *Con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, su parere dell'assemblea dei soci, sono disciplinate le modalità di intervento nei settori sopra previsti, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi ai settori; tale regolamento inoltre definisce modalità e procedure per l'individuazione dei settori o dei sottosettori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili, tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale del territorio.*

4. La Fondazione amministra, finché ne sia titolare, la partecipazione nella «Banca Carima S.p.a.», nella società che comunque risulti dall'eventuale concentrazione della stessa con altro ente creditizio, nella società che controlli l'una o l'altra; può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto, necessarie per il perseguimento dei propri fini.

5. La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse da quelle indicate nel precedente comma; può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie, nonché partecipazioni anche di controllo in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma, *escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata*, qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

6. Per le azioni di società bancarie o finanziarie rivenienti dal conferimento, la Fondazione rispetta i limiti e le prescrizioni dell'art. 13, commi primo, secondo e terzo, del decreto legislativo n. 356/1990; per le azioni della conferitaria «Banca Carima S.p.a.», si applicano anche le disposizioni del quarto comma dello stesso art. 13 e dell'art. 21 del decreto.

7. La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni e ricevere garanzie dalle medesime società, entro il limite massimo del dieci per cento del valore del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

8. L'ammontare complessivo dei debiti contratti e delle garanzie ricevute o prestate non può superare il venti per cento del patrimonio della Fondazione, secondo l'ultimo bilancio approvato.

9. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento, nazionali ed internazionali.

Art. 5.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle partecipazioni societarie e dai cespiti ed attività non conferiti.

2. Esso si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti ai fondi di riserva di qualunque tipo;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

3. *Nel perseguimento degli scopi statutari la Fondazione cura il mantenimento dell'integrità economica del patrimonio, anche attraverso la diversificazione del rischio degli investimenti.*

Art. 6.

Attività

1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali:

a) con i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento ed accantonata una quota non inferiore al dieci per cento in un fondo di riserva finalizzato

esclusivamente alla sottoscrizione di aumenti di capitale e ad acquisto di azioni delle società indicate al comma *quarto* del precedente art. 4, per l'aumento delle partecipazioni; la riserva è investita, esclusivamente, in titoli della società conferitaria o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) con gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio;

c) con le entrate di natura straordinaria, non destinate al fondo di riserva, di cui alla precedente lettera *a)*, od alle finalità gestionali della Fondazione, ai sensi di legge utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità.

2. La Fondazione destina inoltre, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi — al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento al fondo di riserva, di cui alla precedente lettera *a)* — alla costituzione di fondi speciali regionali, finalizzati all'istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti.

Art. 9.

Elezione dei soci

1. Centocinquanta soci sono eletti con il minimo di venti per ciascuna delle zone di Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino.

2. La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci, sia su proposta del Consiglio di amministrazione, sia su proposta sottoscritta da almeno trenta soci e presentata entro il 31 dicembre precedente alla data di convocazione dell'assemblea stessa.

3. I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione.

4. Non possono inoltre essere eletti soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso *la Fondazione* o le società partecipate, di cui al comma quarto del precedente art. 4, *o che abbiano liti pendenti con esse* o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione *e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate*, della conferitaria «Banca Carima S.p.a.», di società comunque risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra.

Art. 13.

Dichiarazione di nomina dei soci

1. Il consiglio di amministrazione accerta, ogni anno, il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 ed invita gli enti interessati a designare le persone da nominare come soci nel numero richiesto.

2. Le designazioni, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione.

3. La qualità di socio, per i nominativi designati ai sensi dei precedenti articoli 10, 11 e 12, si acquista con dichiarazione di nomina del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nel presente statuto per i soci elettivi.

4. *La nomina ai sensi del precedente comma non comporta la rappresentanza dell'ente a cui compete la designazione.*

5. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari dell'invito e la mancata copertura non impedisce il regolare funzionamento degli organi della Fondazione.

6. *Per i posti a rotazione, di cui all'art. 12, in mancanza di designazione entro 120 giorni dalla ricezione dell'invito da parte dell'ente interessato, il diritto di designazione si intende decaduto e trasferito, alle stesse condizioni, all'ente che segue nell'elencazione dello stesso art. 12.*

Art. 14.

Durata e decadenza dei soci

1. La qualità di socio dura dieci anni dalla data dell'elezione o della nomina, ovvero con il successivo compimento del mandato, per il socio componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

2. I soci scaduti possono essere eletti o nominati per un altro decennio.

3. Decadono da soci coloro che perdano i requisiti per essere eletti o nominati soci o nei confronti dei quali si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità od il prestigio della Fondazione.

4. Debbono, inoltre, essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.

5. La decadenza dalla qualità di socio è dichiarata dal Consiglio di amministrazione.

6. La qualità di socio si perde, inoltre, per dimissioni, con effetto dalla data di ricezione della comunicazione relativa.

7. I soci decaduti o dimissionari non possono essere eletti o nominati nei successivi dieci anni.

Art. 16.

Poteri

1. L'assemblea dei soci delibera:

a) sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

b) sull'elezione dei soci di sua competenza, a norma dell'art. 9;

c) sull'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

d) sull'elezione dei sindaci;

e) sull'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali *e della sistemazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;*

f) sulla determinazione degli emolumenti per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci.

2. L'assemblea dei soci, inoltre, esprime il parere sulle proposte di modificazioni statutarie *e del Regolamento per l'attività istituzionale* e sulle proposte di nomina o di designazione di rappresentanti della Fondazione in seno agli organi amministrativi della conferitaria «Banca Carima S.p.a.», di società comunque risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra; su tali proposte delibera definitivamente il consiglio di amministrazione.

3. Alle riunioni dell'assemblea dei soci intervengono i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché il segretario generale con il compito di redigere il verbale della riunione.

Art. 22.

Deliberazioni dell'assemblea dei soci

1. Nell'assemblea dei soci le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei votanti.

2. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

3. Per l'ammissione dei soci, di cui all'art. 9, le deliberazioni si prendono a maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci intervenuti di persona o per delega.

4. Le votazioni per l'elezione dei soci avvengono su una lista unica, comprendente, in ordine alfabetico per ciascuna zona, tutti i candidati proposti.

5. Qualora dopo la prima votazione non risultino coperti tutti i posti vacanti, si procede ad una seconda votazione che avviene su una lista unica comprendente, in ordine alfabetico per ciascuna zona, tutti i candidati che, nella prima votazione, abbiano raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Tale seconda votazione può essere effettuata nel corso della stessa assemblea o in un'assemblea *successiva* da convocarsi entro trenta giorni.

6. Le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto quando hanno per oggetto persone, a meno che l'assemblea non stabilisca, all'unanimità, altra forma di votazione.

7. In caso di votazione segreta, la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intende respinta.

Art. 23.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di dodici consiglieri.

2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

3. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nella misura di almeno due per ciascuna zona di Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino, come definite nell'allegato «B».

4. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra i soci più rappresentativi:

a) nelle attività economiche e professionali;

b) nei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione, *con una presenza significativa che assicuri la massima garanzia nelle scelte degli interventi istituzionali della Fondazione.*

Art. 25.

Poteri

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e provvede alla sorveglianza sul funzionamento della stessa, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte nell'ambito delle attribuzioni delegate, deve essere data notizia al consiglio di amministrazione, con le modalità da questo fissate.

3. Oltre alle materie stabilite dalla legge, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega:

1) le modificazioni statutarie *e quelle del regolamento per l'attività istituzionale;*

2) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione, entro le linee programmatiche fissate dall'assemblea dei soci;

3) l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi;

4) le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci in merito all'ammissione dei soci, a norma dell'art. 9, la dichiarazione di nomina dei soci, ai sensi dell'art. 13, la dichiarazione di decadenza dei soci, ai sensi dell'art. 14;

5) *l'elezione del presidente e del vicepresidente;*

6) la nomina e la revoca del segretario generale ed, eventualmente, del vicesegretario generale;

7) la costituzione di commissioni consultive o di studio, *tecniche o scientifiche,* temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni; *le commissioni sono composte di esperti, preferibilmente soci, particolarmente competenti nei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione, nonché da componenti del consiglio di amministrazione;*

8) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

9) l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria o delle altre società di cui all'art. 4, comma *quarto,* e la rinuncia al diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990;

10) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

11) l'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Fondazione in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti a cui la Fondazione partecipa o per i quali è chiamata a provvedere, da scegliere preferibilmente tra i soci della Fondazione.

Ove la nomina o designazione sia relativa agli organi amministrativi della conferitaria «Banca Carima S.p.a.», di società comunque risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra, il consiglio di amministrazione sottopone i nominativi al preventivo parere dell'assemblea dei soci;

12) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere, relativi all'amministrazione di società partecipate;

13) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

14) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

15) la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali nell'ambito delle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;

16) tutte le materie ed ogni altro potere che non siano di competenza di altri organi della Fondazione.

Art. 29.

Cumulo di cariche

1. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire cariche in organi amministrativi o di controllo delle società indicate nel quarto comma del precedente art. 4 e nelle società ed enti costituenti con la conferitaria il gruppo bancario, se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione della carica presso la Fondazione.

2. I componenti del collegio sindacale non possono ricoprire contemporaneamente cariche di amministratore o di sindaco presso le medesime società.

3. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono ricoprire più di due cariche in organi amministrativi o di controllo di altre società od enti partecipati dalla Fondazione.

Art. 30.

Indennità di carica

1. Al presidente, al vicepresidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché ai componenti del collegio sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria, un'indennità di carica costituita da un compenso fisso annuo e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, di cui all'art. 7 dello statuto.

2. La misura dell'indennità di carica è determinata annualmente dall'assemblea che approva il bilancio preventivo.

3. È vietato corrispondere più medaglie di presenza alla stessa persona nella stessa giornata, anche per riunioni di organi diversi.

4. Qualora siano ricoperte contemporaneamente più cariche negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate, direttamente od indirettamente, dalla Fondazione, per le quali sia percepita una remunerazione annua, deve essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto percepito.

Art. 32.

Composizione e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri *effettivi e due supplenti*, con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni contenute nella legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle norme contenute negli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

2. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci *tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, preferibilmente soci.*

3. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili o confermabili; se scaduti, rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei rispettivi successori.

4. Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione.

5. Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delega ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

6. Il sindaco *effettivo* più anziano di carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età, svolge le funzioni di presidente del collegio sindacale.

7. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; i verbali sono firmati dagli intervenuti.

8. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci decade dall'ufficio ed è sostituito dal *supplente più anziano di età sino alla successiva assemblea dei soci.*

9. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere rieletto nel triennio successivo.

10. In materia di incompatibilità e di obbligazioni, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 33.

Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale:

a) interviene, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assiste a quelle delle assemblee dei soci; può intervenire alle riunioni delle commissioni consultive o di studio;

b) sovrintende all'attività della Fondazione e provvede ad istruire tutti gli atti per l'approvazione del consiglio di amministrazione e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

c) firma, di regola, la corrispondenza, gli atti, i contratti ed i documenti in genere inerenti all'attività della Fondazione, con facoltà di delega a personale, dandone notizia al consiglio di amministrazione;

d) redige e firma i verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione;

e) predispone il rendiconto annuale di gestione ed il progetto di bilancio preventivo;

f) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione;

g) è capo di tutti gli uffici e del personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

96A5088

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 luglio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 1996, recante norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto 27 giugno 1996 pubbliato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 13 luglio 1996, regolante l'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie con decorrenza 15 luglio 1996;

Considerato che all'art. 1, lettera *B)*, del decreto ministeriale 27 giugno 1996, per mero errore materiale, è indicato come periodo minimo di prenotazione per poter accedere alle isole Lipari, Vulcano e Filicudi il numero di «tre giorni» invece di «sette giorni» come deliberato dal comune di Lipari;

Considerato che occorre provvedere alla rettifica del citato decreto ministeriale;

Decreta:

All'art. 1, lettera *B)*, del decreto ministeriale 27 giugno 1996, citato nelle premesse, le parole di «tre giorni» sono sostituite con le parole di «sette giorni».

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 46

96A5111

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1996.

Determinazione della misura del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, comma 3, così come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, ed il comma 5, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere nonché i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione ed i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati in modo da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1996, è stabilita come segue:

imprese individuali, società cooperative, consorzi	L.	143.000
unità locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, punto *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581	»	200.000
società di persone e società semplici non agricole.	»	260.000
società con capitale sociale fino a L. 200.000.000	»	742.000
società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a lire 1.000.000.000	»	989.000
società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a lire 10.000.000.000.	»	1.236.000
per ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di L. 10 miliardi	»	247.000
unità locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di	L.	200.000
imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le società semplici agricole	»	48.000

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche e professionali di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 2.

La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 è fissata nella misura del 5% del diritto annuale emesso per l'anno 1996, calcolato in base al tasso di riscossione del 1995 rettificato in aumento sulla base del parametro medio di riscossione.

Per la ripartizione di detto fondo vengono stabiliti i seguenti criteri:

1) attribuzione di contributi perequativi rapportati al coefficiente di rigidità del bilancio al fine di sopperire alle diseconomie di scala delle camere di commercio con minor numero di ditte iscritte;

2) calcolo del coefficiente di cui al punto 1) sulla base del rapporto tra le spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale ed il totale delle entrate, rettificate sulla base di un parametro medio di riscossione;

3) assegnazione di contributi perequativi per la realizzazione di iniziative miranti ad adeguare l'espletamento delle funzioni istituzionali a livelli di efficienza ed efficacia organizzativa e gestionale ed a migliorare la produttività;

4) determinazione delle modalità e procedure di attuazione degli interventi di cui sopra nonché di gestione del fondo con apposito regolamento deliberato dall'Unioncamere e soggetto ad approvazione preventiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1996
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 168

96A5074

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 1° agosto 1996, n. 38605.

Cofinanziamento U.E. legge n. 488/1992 nelle aree ob. 1 - Circolare esplicativa.

All'ABI
All'Ass I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare 15 dicembre 1995, n. 38522 sono state fornite le necessarie istruzioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992. In particolare, nel punto 10 della circolare citata sono state illustrate le modalità ed i criteri per l'utilizzo del cofinanziamento comunitario associato al predetto regime d'aiuto, facendo riserva di comunicare ai soggetti interessati i contenuti di eventuali orientamenti interpretativi della Commissione U.E. per quanto riguarda l'ammissibilità a cofinanziamento dei programmi d'investimento e delle relative spese.

Si ritiene, pertanto, opportuno portare a conoscenza dei soggetti in indirizzo che gli uffici della Commissione U.E. hanno, recentemente, rappresentato l'esigenza di prevedere un'ulteriore limitazione alla cofinanzialità dei progetti d'investimento.

In particolare e con esclusivo riferimento alle iniziative ubicate nelle aree ob. 1, il cofinanziamento comunitario potrà essere utilizzato, fatte salve le ulteriori limitazioni settoriali già illustrate con precedenti circolari, qualora la data di ultimazione del programma da agevolare, così come definita al punto 8.1 della citata circolare n. 38522/95, sia successiva al 14 dicembre 1994, data di presentazione da parte delle autorità italiane agli uffici della Commissione U.E. del programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese».

Si rimette alle banche concessionarie la puntuale osservanza, nella redazione delle relazioni istruttorie, della predetta condizione di ammissibilità al cofinanziamento comunitario.

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

96A5099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 27 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Ingg. Provera e Carrassi, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 39 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Provera e Carrassi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo Finmeccanica, con sede in Milano e unità di Milano area amministrazione, Milano area approvvigionamenti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 12 unità, su un organico complessivo di n. 115 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con

modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo Finmeccanica, con sede in Milano e unità di Milano area personale/servizi informat., per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 115 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 3 unità, su un organico complessivo di n. 902 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) area assemblaggio A321 - strutture chiuse, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 55 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), aree: strutture aperte, meccanica, strutture chiuse, assemblaggio ATR, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 412 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), aree: strutture chiuse, assemblaggio, meccanica per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 212 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Casoria (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 34 unità, su un organico complessivo di n 15771 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1994 al 4 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Giugliano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 97 unità, su un organico complessivo di n 15771 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Giugliano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 125 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Giugliano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 143 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 30 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Fusaro (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,43 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unità, su un organico complessivo di n 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Fusaro (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,42 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 118 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 6 febbraio 1994 al 4 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Fusaro (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,42 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 59 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Fusaro (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,42 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 71 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Torino e Caselle (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 305 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 431 unità, su un organico complessivo di n. 15771 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 42 unità, su un organico complessivo di n. 949 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17952 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 15 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 96 unità, su un organico complessivo di n. 929 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 16 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 96 unità, su un organico complessivo di n. 929 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 aprile 1995 al 15 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 96 unità, su un organico complessivo di n. 929 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 13 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 41 unità, su un organico complessivo di n 1565 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 1565 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 1565 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S Giovanni (Milano), settore trattamenti termici, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Falck Lamiere, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore trattamenti termici, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore finitura gru, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 56 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore amministrazione e personale, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore amministrazione e personale, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore spedizioni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore gestione e manutenzione, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore centro ricerche e controlli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore area tornitori, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore area amministrazione, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore area segreteria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore area segreteria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore elettricisti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore manu elettronica, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 1 mese, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 3 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore sviluppo processo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 3 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Servizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore sviluppo gestionale e organizzazione, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Informatica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria trafileria laminazioni acciai Itla, Gruppo Falck, con sede in Milano e unità di Oggiono (Lecco), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria trafileria laminazioni acciai Itla, Gruppo Falck, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore ingegneria prodotto processo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore acciaieria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 172 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore torneria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore parco Slebi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore spedizioni treno nastro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore spedizioni treno nastro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore programmazione e ufficio spedizioni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore programmazione e ufficio spedizioni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore amministrazione e personale, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore amministrazione e personale, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore metallografia e collaudo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore metallografia e collaudo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore servizi generali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore servizi generali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore movimentazione ferroviaria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore movimentazione ferroviaria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 23 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore magazzino generale, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore magazzino generale, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settore sala macchine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Gisma mensa c/o Enichem Praoil, con sede in Ragusa e unità di Gela, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 33,75 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unità, su un organico complessivo di n. 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gisma Mensa c/o Enichem Praoil, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A5052-96A5053

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale - S.P.A.I.», in Ancona.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1996, all'associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale», con sede in Ancona — eretta in ente morale con decreto del presidente della giunta della regione Marche n. 4528 del 30 aprile 1991 — è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a carattere nazionale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 17 giugno 1996, numero di repertorio 126 959/35109, a rogito del notaio Giorgio Sabatini.

96A5136

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.6777.XVJ (927) del 18 giugno 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Puma», che la ditta Pirotecnica Mattioni di Mattioni Angela intende far produrre dalla ditta F.lli Vallefuoco nella fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano (Napoli), località S. Maria a Cubito, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5137

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Rambaldi - Valeriani» di Imola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1610/95-I sett. sez. I sett. del 15 settembre 1995, il liceo scientifico statale «Rambaldi - Valeriani» di Imola è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta dal sig. Baroncini Sergio, consistente nella somma di L. 500.000 allo scopo di incrementare quanto già devoluto dal medesimo per l'istituzione di borse di studio, autorizzate con decreto prefettizio A/1964 del 18 settembre 1974.

96A5128

Autorizzazione al liceo classico statale «B. Cairoli» di Vigevano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 740-Div. II del 6 marzo 1996, il liceo classico statale «B. Cairoli» di Vigevano, è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta dal collegio convitto «Saporiti» di Vigevano, consistente in attrezzature didattiche del valore complessivo di L. 17.374.000.

96A5129

Autorizzazione al liceo scientifico statale «G. Fracastoro» di Verona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Verona n. 3509/95 sett. I/I 29 gennaio 1996, il liceo scientifico statale «G. Fracastoro» di Verona, è stato autorizzato ad accettare una donazione di un personal computer 80486 DX2 66MHZ Tower del valore di L. 2.832.000 disposta dalla dita Stematic S.r.l. di Grezzana (Verona).

96A5130

Autorizzazione al liceo classico statale «V. Alfieri» di Asti ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Asti n. 1624/II sett. del 28 febbraio 1996, il liceo classico statale «V. Alfieri» di Asti, è stato autorizzato ad accettare un legato di L. 20.000.000 da utilizzare per l'istituzione di premi di studio annuali, disposto, con lascito testamentario dalla signora Gemma Tognazzi.

96A5131

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Tarantino» di Gravina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1092/I sett. del 27 febbraio 1996, il liceo scientifico statale «Tarantino» è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente nella somma di L. 3.000.000, disposta dalla famiglia Lorusso, per l'istituzione di un premio di studio denominato «Dott. Michele Lorusso» a favore di uno studente frequentante la quarta classe del liceo scientifico.

96A5132

Autorizzazione al liceo classico statale «P. Sarpi» di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo n. 6505 sett. II del 28 novembre 1995, il liceo classico statale «P. Sarpi» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Rota Bruni M. Teresa, a nome e per conto dei genitori degli alunni, riguardante materiale didattico, apparecchiature elettroniche e di informatica di cui all'elenco riportato nel decreto prefettizio sopracitato, per il valore totale di L. 10.909.070.

96A5133

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Cassano delle Murge ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 942/I sett. del 15 febbraio 1996, il liceo scientifico statale di Cassano delle Murge è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Banca di credito cooperativo di Cassano delle Murge, consistente in una fornitura di libri delle case editrici Treccani ed Utet, per un valore complessivo di L. 7.002.000.

96A5134

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Aldo Moro» di Reggio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia n. 5422/2° sett. del 29 dicembre 1994, il liceo scientifico statale «Aldo Moro» di Reggio Emilia e stato autorizzato ad accettare la donazione di un busto di gesso raffigurante lo statista scomparso Aldo Moro, opera del prof. Tonino Grassi, del valore di L. 5.000.000.

96A5135

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1515,40
ECU	1919,10
Marco tedesco	1020,13
Franco francese	299,93
Lira sterlina	2334,47
Fiorino olandese	909,55
Franco belga	49,503
Peseta spagnola	12,026
Corona danese	263,94
Lira irlandese	2434,34
Dracma greca	6,392
Escudo portoghese	9,931
Dollaro canadese	1100,67
Yen giapponese	14,153
Franco svizzero	1256,65
Scellino austriaco	144,96
Corona norvegese	236,12
Corona svedese	229,42
Marco finlandese	337,13
Dollaro australiano	1175,95

96A5170

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato dell'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»

L'ottavo comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, è sostituito nel testo di cui appresso:

«Art. 4. *(Omissis)*».

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

(Omissis)».

96A5139

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991/93, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificati,alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore M04X storia contemporanea, per la disciplina «storia contemporanea» (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze politiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di scienze politiche, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Forlì, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

965082

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoelencati settori alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza

un posto per il seguente settore settore scientifico disciplinare N09X - istituzioni di diritto pubblico comprendente la disciplina «istituzioni di diritto pubblico».

Facoltà di lettere e filosofia

un posto per il seguente settore: settore scientifico disciplinare L08B - letteratura cristiana antica comprendente la disciplina «letteratura cristiana antica».

Facoltà di architettura:

due posti per il seguente settore: settore scientifico disciplinare H09A - tecnologia dell'architettura comprendente la disciplina «tecnologia dell'architettura»;

un posto per il seguente settore: settore scientifico disciplinare I05B - fisica tecnica ambientale comprendente la disciplina «fisica tecnica ambientale»

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

· sette posti per i seguenti settori

settore scientifico disciplinare K05B - informatica comprendente la disciplina «programmazione I per le esigenze del diploma universitario in informatica»,

scientifico disciplinare K05C - cibernetica comprendente la disciplina «teoria dell'informazione per le esigenze del diploma universitario in informatica»;

settore scientifico disciplinare D01C - geologia strutturale comprendente la disciplina «geologia strutturale»;

settore scientifico disciplinare I15D - teoria dello sviluppo dei processi chimici comprendente la disciplina «teoria dello sviluppo dei processi chimici per le esigenze del corso di laurea in chimica industriale»;

settore scientifico disciplinare A03X - fisica matematica comprendente la disciplina «istituzioni di matematiche per le esigenze del corso di laurea in scienze biologiche»;

settore scientifico disciplinare C10X - chimica e biotecnologia delle fermentazioni comprendente la disciplina «chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale per le esigenze del diploma universitario in biotecnologie agro industriali»;

settore scientifico disciplinare A04A - analisi numerica comprendente la disciplina «analisi numerica per le esigenze del corso di laurea in chimica».

Facoltà di economia

due posti per i seguenti settori:

settore scientifico disciplinare N01X - diritto privato comprendente la disciplina «istituzioni di diritto privato»;

settore scientifico disciplinare S04B - matematica finanziaria e scienze attuariali comprendente la disciplina «matematica finanziaria».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

965080

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottoelencati settori, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

due posti per il seguenti settori: settore scientifico disciplinare B01B - fisica - comprendente le discipline:

fisica (per le esigenze del corso di laurea in scienze naturali); laboratorio di fisica (per le esigenze del corso di laurea in scienze biologiche);

due posti per i seguenti settori.

settore scientifico disciplinare K05B - informatica - comprendente la disciplina «programmazione II» (per le esigenze del diploma universitario in informatica);

settore scientifico disciplinare A02B - probabilità e statistica matematica - comprendente la disciplina «calcolo delle probabilità» (per le esigenze del corso di laurea in chimica).

Facoltà di economia:

un posto per il seguente settore: settore scientifico disciplinare P01B - politica economica comprendente la disciplina «politica economica».

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il segente settore: settore scientifico disciplinare F04A - patologia generale compredente la disciplina «citopatologia» (per le esigenze dei corsi di diploma universitario attivati nei poli decentrati).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento dei professori chiamati, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

965081

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 maggio 1996, n. 2357, concernente: «Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 30 maggio 1996).

In calce alla circolare citata in epigrafe, alla pag. 48, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la firma «Il Ministro: BARATTA» devono intendersi apposti i seguenti estremi di registrazione della Corte dei conti: «*Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1996, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 14*».

96A5169

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Università «Roma Tre» concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 31 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 40, seconda colonna, al secondo capoverso, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Facoltà di architettura: settore scientifico-disciplinare H12X - storia dell'architettura», leggasi: «Facoltà di architettura: *n. 2 posti* settore scientifico-disciplinare H12X - storia dell'architettura».

96A5153

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400